

N.REP.28427

N.RACC.12214

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"CENTRO SICILIANO DI DOCUMENTAZIONE

"GIUSEPPE IMPASTATO" ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre ottobre

(23 ottobre 2020)

Alle ore diciassette e venti.

In Palermo, nella sede dell'associazione "Centro siciliano di documentazione "Giuseppe Impastato" Onlus" in via Villa Sperlinga n.15.

Dinnanzi a me dr **ANGELO PISCITELLO**, notaio in Cefalù, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

E' PRESENTE

- **SANTINO Umberto**, nato a Roccapalumba il 13 gennaio 1939, residente a Palermo in via Villa Sperlinga n.15, codice fiscale SNT MRT 39A13 H428K, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione riconosciuta denominata

"CENTRO SICILIANO DI DOCUMENTAZIONE

"GIUSEPPE IMPASTATO" ONLUS"

con sede in Palermo, via Villa Sperlinga n.15, codice fiscale 02446520823, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Palermo al n.591 parte I e pag.825 parte II.

Detto comparente, della cui identità personale e qualità io notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, all'assemblea straordinaria della suddetta associazione convocata in questo luogo, giorno ed ora (consentendo la partecipazione sia in presenza che a distanza attraverso videoconferenza su piattaforma *Google Meet*), in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione modifiche allo Statuto anche conseguenti alla Riforma del Terzo settore (D.Lgs N. 117/2017);*
2. *varie ed eventuali.*

Assume la Presidenza della presente Assemblea per concorde designazione dei presenti il comparente Santino Umberto il quale constata:

* che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dall'art.19 del vigente statuto sociale, prevedendo la possibilità di partecipazione all'assemblea in videoconferenza, anche in assenza di norme statutarie che regolamentano tale modalità di svolgimento delle sedute, in forza dell'art. 73, comma 4, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successive modifiche;

* che dei venticinque soci sono presenti, fisicamente o in videoconferenza mediante la piattaforma "*meet.google*":



Dott. Angelo Piscitello
NOTAIO

REGISTRATO

a

Palermo

il 05 novembre 2020
al n.28509 serie 1T

- soci presenti: lo stesso comparente Santino Umberto, Puglisi Anna, nata a Palermo il 5 febbraio 1939, Burgio Giovanni, nato a Palermo il 13 dicembre 1956, e Palazzotto Antonina, nata a Palermo il 22 dicembre 1973;

- soci collegati in videoconferenza: La Fiura Giovanni, nato a Monreale il 19 luglio 1953, Crisantino Filomena, nata a Monreale il 20 luglio 1956, Rocca Antonino, nato a Trapani il 26 marzo 1948, Pinello Vincenzo, nato a Gangi l'11 agosto 1967, Saieva Adriana, nata a Santo Stefano di Quisquina il 13 agosto 1968, Gerbino Antonino, nato a Palermo il 30 novembre 1953, Palazzolo Egle, nata a Palermo il 25 novembre 1933, Siringo Ferdinando, nato a Palermo il 9 luglio 1963, Mendolia Rosario, nato a Palermo il 21 gennaio 1951, Manzella Benedetto, nato a Cinisi il 3 agosto 1951, Blunda Caterina, nata a Cinisi il 7 agosto 1965, Introiini Loredana, nata a Trapani il 25 aprile 1965, Pizzo Maria Elena, nata a Palermo il 25 novembre 1971, Andriolo Stagno Marcella, nata a Palermo il 4 aprile 1954, Bommarito Carlo, nato a Terrasini l'11 maggio 1952, Dicevi Giuseppe, nato a San Giuseppe Jato il 15 novembre 1942, e Cavadi Augusto, nato a Palermo il 2 ottobre 1950,

* che per le persone collegate in videoconferenza sussistono i requisiti previsti dalla suddetta legge per la loro valida partecipazione.

Dichiara quindi che la presente assemblea, ai sensi dell'art.19 del vigente statuto sociale, è validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra precisato ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno (*Approvazione modifiche allo Statuto anche conseguenti alla Riforma del Terzo settore (D.Lgs N. 117/2017)*) ed espone all'assemblea che il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, articolo 101) impone agli enti associativi di adeguare i loro statuti alle norme inderogabili introdotte dallo stesso Codice e che è opportuno in questa occasione procedere anche a una totale revisione dello statuto in modo da renderlo più funzionale. Si dà quindi lettura dell'intero statuto e vengono apportate di comune accordo alcune modifiche alla bozza che era stata predisposta.

Viene anche data notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Attuativo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, avvenuto il 21 ottobre 2020, e delle incertezze nascenti dalla mancanza di norme transitorie.

L'assemblea quindi, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

- di adottare il nuovo testo dello Statuto sociale che al presente atto resta allegato sotto lettera A);
- di dare mandato a Me Notaio di richiedere l'iscrizione del

presente verbale nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione "altri enti del Terzo Settore", se del caso, non appena detto Registro sarà attivo e operante.

Quindi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e quaranta.

Io notaio richiesto, ho redatto il presente verbale, da Me rogato e letto, con l'allegato, al comparsente, che l'ha confermato.

Consta di due fogli scritti parte con mezzi informatici da persona di Mia fiducia e parte di pugno da Me Notaio in cinque pagine intere e righe venti oltre le firme.

E ci sottoscriviamo alle ore diciannove e quarantacinque

F.to: Umberto Santino

Angelo Piscitello Notaio

ALLEGATO "A"
al N.Rep.28427/N.Racc.12214

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CENTRO SICILIANO DI DOCUMENTAZIONE "GIUSEPPE IMPASTATO" E.T.S.

ART. 1 - Denominazione

1. È costituita un'Associazione denominata: "CENTRO SICILIANO DI DOCUMENTAZIONE "GIUSEPPE IMPASTATO" E.T.S."

L'acronimo "E.T.S." potrà essere utilizzato dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Palermo, attualmente in via Villa Sperlinga n.15-

2. Possono essere costituite sue sezioni in altre sedi sul territorio della Regione Siciliana, sul territorio nazionale e all'estero; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Palermo e in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative competono al Consiglio Direttivo e non costituiscono modifica statutaria.

ART. 3 - Finalità e scopi

1. L'Associazione **persegue, senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

In particolare, l'Associazione ha i seguenti scopi:

- conservare e coltivare la memoria sulla storia della mafia e dell'antimafia, della Sicilia e degli intrecci politici ed economici nazionali ed internazionali che hanno caratterizzato tale fenomeno, su fatti e personaggi che hanno lottato contro la mafia, attraverso la raccolta dei materiali, libri, scritti, documenti, mostre fotografiche ed altro, utili a documentare e sviluppare la conoscenza del fenomeno mafioso e di altri fenomeni ad esso assimilabili, a livello nazionale ed internazionale;
- promuovere iniziative culturali, divulgative e di ricerca allo scopo di combattere tali fenomeni;
- costituire un archivio informatico-digitale con il materiale e la documentazione in possesso del Centro o di altri soggetti terzi, persone fisiche e/o associazioni, fondazioni, enti collettivi in genere, sia pubblici che privati, creando una banca dati a disposizione del pubblico ai fini della consultazione per studi e ricerche;
- elaborare e diffondere un'adeguata cultura della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica sostenendo le attività di centri sociali e di altre organizzazioni pubbliche e/o private, nazionali e internazionali, non lucrative e di volontariato, e/o altri ETS e/o soggetti giudici (persone fisiche e/o giuridiche) che mirano a liberare da situazioni di bisogno e di disagio le persone svantaggiate;
- costituirsi parte civile in processi di mafia e sostenere i familiari delle vittime che si costituiscono parte civile.

Attività istituzionale e secondarie

2. Per il raggiungimento delle suindicate finalità e scopi, l'Associazione svolgerà in via principale ed istituzionale le seguenti attività di carattere ge-

nerale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017:

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale;

lett. g) formazione universitaria e post universitaria;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace dei popoli, della non violenza e della difesa non armata;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e politici;

lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- organizzare e promuovere seminari, corsi di formazione, laboratori didattici e di studio al fine di sviluppare la conoscenza del fenomeno mafioso e di altri fenomeni ad esso assimilabili, e più in generale di criminalità organizzata, nazionale e internazionale, nonché al fine di promuovere la cultura democratica, della legalità, della tutela dei diritti, della non violenza;
- raccogliere ed elaborare materiali di studio e documentazione sulla mafia e altri fenomeni ad essa assimilabili e sulle lotte contro di essa (libri, opuscoli, saggi, articoli, pubblicazioni periodiche, atti giudiziari, atti di Commissioni parlamentari e di altri organi ed enti istituzionali, internazionali, nazionali, regionali e locali, documenti di partiti, sindacati, associazioni etc.); condurre inchieste a scopo storico, studi e ricerche, da sola ed in collaborazione con altri soggetti; pubblicare articoli, libri, opuscoli, bollettini ed altri materiali;
- sviluppare il progetto del memoriale della lotta contro la mafia che ha visto la creazione da parte dell'Associazione del "NoMafia Memorial" presso il Palazzo Gulì di Palermo sito in Corso Vittorio Emanuele n. 353; creare, sviluppare e gestire negli spazi del "NoMafia Memorial" un vero e proprio percorso museale multimediale sulla storia della mafia dalle origini ai nostri giorni, una biblioteca, una mediateca, un archivio di documenti e una banca dati, un luogo di ricerca, di incontro e di progettazione, attraverso la valorizzazione, la promozione, la gestione, l'adeguamento funzionale ed espositivo del Memoriale sito nel Palazzo Gulì, dato in concessione all'Associazione dal Comune di Palermo giusto protocollo d'intesa stipulato il 5 giugno 2017 e registrato al repertorio n.6 del 7 giugno 2017; sviluppare il progetto suindicato e raggiungere le finalità suindicate anche attraverso la gestione di altri eventuali beni culturali, ivi compresi beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui l'Associazione avrà, a qualsiasi titolo, la disponibilità, e di tutte le attività connesse alla gestione dei medesimi;

- promuovere iniziative culturali (convegni, dibattiti, seminari, proiezioni, mostre, viaggi, laboratori didattici, di studio, di ricerca, etc.) ed operare all'interno del mondo della scuola e delle istituzioni culturali, di formazione e di ricerca per la promozione di una cultura democratica, della legalità, della non violenza, e per il pieno sviluppo della persona umana; svolgere iniziative di promozione e sviluppo economico e sociale del territorio, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, attraverso convegni, dibattiti e formazione volti a sostenere le persone svantaggiate da situazioni di bisogno e di disagio; collaborare con altre organizzazioni locali, regionali, nazionali e internazionali che si occupano delle tematiche su cui l'Associazione è impegnata e stipulare e gestire contratti e convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati; organizzare, anche con il contributo di altri soggetti (persone fisiche e giuridiche), di altre associazioni ed enti pubblici ed ONG, iniziative per ricordare e valorizzare le vittime assassinate per l'impegno nella lotta contro la mafia; promuovere e organizzare anche con la collaborazione di altri soggetti e organizzazione eventi pubblici e manifestazioni culturali.
- Costituirsi parte civile nei processi di mafia e di criminalità organizzata riguardanti i traffici nazionali ed internazionali illegali (droga, armi ed esseri umani, opere d'arte etc.), ecomafie, e sostenere i familiari delle vittime che si costituiscono parte civile.

4. L'Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità alla disposizione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore. Trattasi di attività integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, volte a supportare finanziariamente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che saranno scelte ed indicate, a titolo esemplificativo, dal Consiglio direttivo.

5. Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, compreso l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite; può assumere i soci come lavoratori dipendenti o avvalersi della loro prestazione di lavoro autonomo, nei limiti necessari per il suo regolare funzionamento e per avvalersi delle loro specifiche competenze necessarie per qualificare e specializzare l'attività dell'Associazione. Potrà, altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri enti del terzo settore, reti, amministrazioni pubbliche, università, imprese ed altri enti privati, nel rispetto del Titolo VII del Codice del terzo settore e delle altre previsioni normative. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

6. L'Associazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. Potrà, inoltre, acquisire a

qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, persona fisica e/o giuridica, erogazioni, fondi e contributi e finanziamenti, pubblici e privati, anche attraverso la stipula di mutui e/o prestiti.

7. L'Associazione può avvalersi di volontari, che possono essere soci o non soci, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo modalità, termini e condizioni stabilite dal Consiglio direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

8. L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

ART. 4 - Soci

1. L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:

a) fondatori;

b) ordinari;

2. Tutti i soci, purché iscritti nel libro soci hanno uguali diritti e obblighi. Ciascun socio ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. E' requisito per l'ammissione a tutte le categorie di soci essere concretamente interessati all'attività del Centro, così come definita all'art.3, in ordine alle finalità dell'Associazione, e volere partecipare attivamente al perseguimento degli scopi sociali.

4. L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda dell'interessato, dal Consiglio Direttivo previo esame delle domande medesime da parte del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata all'interessato, che può chiedere - entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione - che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria, la quale nella sua prima convocazione successiva delibererà in modo definitivo.

Tali organi, oltre a valutare il predetto requisito essenziale, terranno conto, discrezionalmente e insindacabilmente, di altri requisiti, tra i quali: a) se l'aspirante socio possa realmente ed effettivamente dare un suo contributo allo sviluppo delle attività associative; b) se la sua presenza nell'Associazione possa recar danno o fomentare dissidi.

5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

6. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo che, potrà, anche prevedere il pagamento rateale e mensile. Sono altresì, tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Possono fare parte dell'Associazione, oltre le persone fisiche, anche altre associazioni, ETS e altri enti senza scopi di lucro che intendono contribuire al raggiungimento dei fini di solidarietà sociale previsti e che abbiano manifestato espressamente di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione e

di accettare lo Statuto e i regolamenti interni, nonché le deliberazioni degli organi sociali. Gli enti partecipano a mezzo del loro legale rappresentante o socio da questi delegato.

7. Sono **soci fondatori** quelli che hanno costituito l'associazione e quelli che, per meriti particolari relativi alla costituzione e all'esistenza dell'Associazione, saranno cooptati all'unanimità da tutti gli altri soci fondatori.

8. Sono **soci ordinari** di diritto i soci fondatori. Inoltre può essere ammesso a tale categoria di soci chiunque sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 e abbia presentato domanda al Consiglio Direttivo. La deliberazione di accoglimento o di reiezione della domanda di ammissione è soggetta ad obbligo di motivazione ed è inappellabile.

9. I soci versano una quota annuale di partecipazione, che viene determinata dal Consiglio Direttivo che può prevederne il pagamento rateale. Il pagamento della quota deve avvenire al momento della deliberazione di ammissione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno in un'unica soluzione o mediante il versamento rateale della quota, laddove sia questa la modalità prevista dal Consiglio Direttivo, purché tutte le rate vengano saldate entro il 31 dicembre dell'anno.

10. Fin dall'inizio della sua attività il Centro Siciliano di documentazione "Giuseppe Impastato" ha avuto un proficuo rapporto di collaborazione sul piano scientifico e su quello del sostegno finanziario con studiosi e personalità del mondo culturale in vari paesi, che rivestono la qualità di soci aderenti. Il rapporto con essi continuerà attraverso l'introduzione della categoria, distinta da quella dei soci, di "Amici del Centro Impastato" che non verranno iscritti nel libro dei soci e che non hanno diritto di voto né gli altri diritti collegati allo status di associato.

11. Le condizioni per l'ammissione dei soci sono quelle stabilite nei commi precedenti, sia in generale che per ciascuna categoria. L'appartenenza dei soci alle diverse categorie non modifica i diritti e gli obblighi dei soci stessi nei confronti dell'Associazione, che permangono gli stessi.

12. I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione osservando il presente statuto e i regolamenti e le disposizioni che il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, nei rispettivi ambiti di competenza, riterranno opportuno emanare.

Gli obblighi dei soci sono quelli previsti dal presente statuto e quelli che saranno introdotti da tali regolamenti e disposizioni.

13. Le eventuali modifiche dello statuto, i regolamenti, le disposizioni e ogni altra comunicazione saranno resi noti mediante spedizione per posta elettronica all'indirizzo di ciascun socio. In nessun caso il socio potrà addurre ignoranza o difetto di informazione ove tale formalità sia stata adempiuta ovvero qualora il socio non abbia comunicato un indirizzo di posta elettronica. Lo statuto si intende integralmente conosciuto da ciascun socio.

14. La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, a norma dell'art.24, 2° comma, del codice civile;
- b) per esclusione deliberata a norma del comma 15 che segue;
- c) per morte.

15. L'esclusione di un socio può essere deliberata dall'assemblea per uno o più dei seguenti motivi:

- a) quando egli abbia commesso gravi violazioni delle norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti e disposizioni di cui al comma 13. La gra-

- vità può essere desunta anche dalla sola reiterazione di violazioni analoghe;
- b) quando egli tenga un comportamento scorretto o comunque contrario ai principi dell'Associazione;
 - c) quando non effettui il pagamento entro i termini di cui al comma 9 dell'art. 4 della quota annuale di partecipazione. La morosità verrà in tale caso dichiarata dal Consiglio Direttivo, previa diffida al socio affinché effettui il pagamento delle quote o del contributo arretrati;
 - d) quando svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione o fomenti dissidi al suo interno;
 - e) per altri gravi motivi.

Il socio si considera dimissionario dopo un periodo di assenza non giustificata di un anno.

L'assemblea dei soci, prima di pronunciare l'esclusione, può rivolgere al socio un'ammonizione e deliberare la sua sospensione per un periodo non superiore a un anno. Le delibere devono essere specificamente motivate.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa e/o contributi non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

ART.5 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci dell'Associazione. Essa funziona e delibera ai sensi di legge.

2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente in forma scritta, mediante lettera anche consegnata a mano o mediante posta elettronica, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno dei lavori, da inviarsi o consegnarsi almeno cinque giorni prima della data della seduta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza dal partecipante nominato dall'assemblea stessa; il Presidente nomina un segretario.

4. Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad un altro socio. Ciascun partecipante all'Assemblea può essere portatore fino ad un massimo di 5 (cinque) deleghe.

5. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

6. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su ap-

posito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

7. Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

8. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

9. Per le deliberazioni di cui ai commi 4, 7, 8, 10, 15 e 16 dell'art.4 occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare l'esclusione di un socio fondatore e per adottare nei suoi confronti i provvedimenti di cui al comma 16 dell'art.4 occorre il voto favorevole di tre quarti dei soci presenti.

10. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea potrà riunirsi anche in audio/video conferenza, teleconferenza, come previsto al successivo comma 13.

11. L'Assemblea in sede ordinaria:

a) approva il piano annuale e il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo;

b) approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo;

c) approva e rende pubblico il bilancio sociale su proposta del Consiglio Direttivo;

d) approva il progetto pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;

e) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

f) provvede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituito, dell'Organo di Controllo;

g) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

h) delibera in ordine all'esclusione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;

i) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

12. L'Assemblea in sede straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni del presente statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione;

b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

13. È ammesso l'intervento in assemblea di tutti o alcuni soci mediante mezzi di telecomunicazione, anche telematica, e piattaforme digitali (audio/videoconferenza, teleconferenza etc.) a condizione che tutti i partecipanti in modalità virtuale possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, che ne fissa di volta in volta il numero.
2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il segretario-tesoriere, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso, impedimento o perdita della qualità di socio di un membro, il Consiglio Direttivo alla prima riunione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci affinché questa provveda alla sua sostituzione.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Viene convocato tutte le volte che è necessario o su richiesta scritta presentata dal almeno 1/3 dei suoi consiglieri o dal Presidente, con comunicazione scritta consegnata almeno cinque giorni prima della riunione. La comunicazione con la convocazione potrà essere fatta anche a mezzo posta elettronica.
5. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
5. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
6. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
 - b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
 - c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
 - d) redigere il piano annuale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
 - f) deliberare in merito alle questioni attinenti il progetto pluriennale approvato dall'Assemblea dei soci;
 - g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
 - h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere

rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

l) conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente;

m) se del caso nominare il Direttore, che parteciperà al direttivo senza diritto di voto, e determinarne le funzioni e la eventuale retribuzione.

n) proporre le modificazioni allo statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;

o) deliberare l'ammissione dei soci e proporre all'Assemblea l'espulsione dei soci;

p) deliberare sull'accettazione di donazioni, legati o eredità;

q) fissare l'ammontare della quota dei soci e la modalità di pagamento.

r) deliberare sull'instaurazione di rapporti di lavoro o collaborazione retribuiti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento delle attività previste dal presente statuto oppure per qualificare o specializzare le attività medesime.

7. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio.

8. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

10. È ammesso l'intervento in Consiglio Direttivo di tutti o alcuni componenti mediante mezzi di telecomunicazione, anche telematica, e piattaforme digitali (audio/videoconferenza, teleconferenza etc.) a condizione che tutti i partecipanti in modalità virtuale possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario-tesoriere, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 8 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo.

2. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

3. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

5. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

6. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ART. 9 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
2. Nei confronti dei terzi la dichiarazione del Vice Presidente della sussistenza dell'oggettiva impossibilità del Presidente costituisce prova di tale situazione per ogni effetto di legge.

ART. 10 – Incompatibilità

Si sancisce il principio delle incompatibilità per le cariche sociali e per l'eventuale figura di Direttore con incarichi politici o interessi personali che saranno oggetto di regolamento.

ART. 11 - Organo di Controllo

1. Nei casi previsti della legge, è nominato un Organo di Controllo, anche monocratico, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
2. I componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. I componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.
4. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.
6. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Revisore Legale

1. Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13- Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e de-

gli eventuali altri organi sociali.

2. L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di controllo e del Revisore legale, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 Videoconferenza

E' consentito che le riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati di votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ad alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere o trasmettere documenti anche mediante sistemi di telecomunicazione;

- vengano comunicati nell'avviso di convocazione i mezzi e le modalità di telecomunicazione mediante i quali gli intervenuti potranno partecipare, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

ART. 16 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;

b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;

c) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;

d) da eccedenze degli esercizi annuali.

2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

3. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

4. Il patrimonio netto di proprietà dell'Associazione è in atto di Euro 145.676,95.

ART. 17 - Entrate

1. Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) le quote associative;

b) i corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi;

c) le entrate derivanti da convenzioni;

- d) i contributi pubblici e dei privati;
- e) la gestione economica del patrimonio;
- f) entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali.

ART. 18 - Bilancio

1. L'esercizio della Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017). Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.
3. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'organo di controllo o del revisore legale, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
4. Il bilancio consuntivo deve essere presentato in Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART.19 - Destinazione del patrimonio e degli utili - assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:
 - a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
 - b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
 - c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimo-

nio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi, dopo aver ottenuto il parere favorevole dell'Ufficio del Registro del Terzo Settore competente.

ART. 21 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

F.to: Umberto Santino

Angelo Piscitello Notaio